




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra



Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio Regionale

Oggetto: **Proposta di Legge regionale “Governo condiviso dei beni comuni e del territorio,
per la promozione della sussidiarietà sociale e l'attuazione degli articoli 58 e 59 dello Statuto”**

di iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

Proposta di legge regionale

Governmento condiviso dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale e l'attuazione degli articoli 58 e 59 dello Statuto.

Sommario

Preambolo e considerando

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art.1 – Finalità delle politiche regionali e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art.3 – Disposizioni di principio
- Art.4 – Cittadini attivi
- Art.5 – Iniziativa diffusa per il governo condiviso dei beni comuni e del territorio
- Art.6 – Governo del territorio, equi rapporti sociali, proprietà assenteiste

Capo II – Disposizioni di carattere procedurale

- Art.7 – Disposizioni procedurali generali
- Art.8 – Tipologie di collaborazione e relazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati
- Art.9 – Consultazioni pubbliche per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
- Art.10 – Co-progettazione e riconoscimento della qualità comune di un bene
- Art.11 – Patti di collaborazione
- Art.12 – Controversie sul riconoscimento della qualità comune di un bene
- Art.13 – Metodi di cura e gestione dei beni comuni
- Art.14 – Riparto di responsabilità e oneri
- Art.15 – Attività in violazione della presente legge
- Art.16 – Misurazione e valutazione cooperativa delle attività di governo condiviso

Capo III – Forme di sostegno al governo condiviso dei beni comuni e del territorio, ed alla promozione della sussidiarietà sociale

- Art.17 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art.18 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art.19 – Formazione e affiancamento di personale pubblico
- Art.20 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Art.21 – Autofinanziamento dei cittadini attivi
- Art.22 – Forme di riconoscimento pubblico

Capo IV – Informazione, comunicazione e controversie

- Art.23 – Formazione, ruolo di scuole e università
- Art.24 – Comunicazione collaborativa
- Art.25 – Prevenzione dei rischi
- Art.26 – Accesso alle informazioni sul governo condiviso dei beni comuni e sulla sussidiarietà sociale
- Art.27 – Conferenza regionale annuale dei beni comuni e della sussidiarietà sociale
- Art.28 – Risoluzione delle controversie
- Art.29 – Giuria dei beni comuni

Capo V – Disposizioni di coordinamento e finali

- Art.30 – Disposizioni di coordinamento con la normativa vigente
- Art.31 – Disposizione interpretativa
- Art.32 - Esperienza di governo condiviso e di sussidiarietà sociale già in essere
- Art.33 – Disposizioni transitorie e finali

Relazione illustrativa

Preambolo e considerando

Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43, 44 e 118, quarto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 58 e 59 dello Statuto;
Visti gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sull'Unione Europea, e gli articoli 1 e 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

CONSIDERATO che:

1. La Costituzione della Repubblica italiana contiene, sin dalla sua entrata in vigore, principi e disposizioni atti a strutturare in senso partecipativo le relazioni tra individui, formazioni sociali, poteri pubblici e beni. Detto programma costituzionale risulta evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44 della Carta. L'inserimento della tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a una rilevanza inedita della salute nel sistema costituzionale. Di conseguenza, la "costituzione economica" prevede che la proprietà - pubblica e privata - e l'iniziativa economica siano riconosciute e tutelate non in sé e per sé, bensì quali veicoli di costruzione di "equi rapporti sociali" (così l'articolo 44) in un sistema economico misto e guidato dal principio/dovere di solidarietà.

2. Detto combinato disposto di rango costituzionale ha assunto rinnovata attualità in anni recenti, con riguardo all'emersione dei beni comuni nel dibattito sociale, politico e giuridico del Paese. Nel 2011, il fraseggio costituzionale è stato peraltro impiegato dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione (tra le molte, Cassazione SSUU n. 3665/2011) per riconoscere la rilevanza della nozione giuridica di "beni comuni" in seno all'ordinamento italiano.

3. La legge costituzionale 3/2001, che ha riformato il Titolo V, parte II della Costituzione, ha introdotto il principio di sussidiarietà nell'ordinamento italiano. Il nuovo articolo 118, quarto comma, riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, che riguarda i rapporti tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali, stabilendo che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Il principio di sussidiarietà si affianca, dunque, al dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, volto a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

4. Lo Statuto della regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, con gli articoli 58 e 59. In particolare, con l'articolo 58 si stabilisce che la Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita

sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche. Con l'articolo 59 si stabilisce che la Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.

5. Il Regolamento dell'Unione Europea n. 390/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014, con il quale è stato istituito il programma «L'Europa per i cittadini» per il settennato 2014-2020 per la promozione della cittadinanza europea e della partecipazione democratica e civica dei cittadini dell'Unione, torna ad affermare la centralità del principio della cittadinanza attiva. Tale previsione risulta coerente con il diritto primario dell'Unione, in particolare con gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sull'Unione Europea e con gli articoli 1 e 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

6. La cittadinanza attiva è un obiettivo perseguito nel corso del tempo dal legislatore toscano, in attuazione dei valori costituzionali e statutari, e alla cittadinanza attiva fanno espresso riferimento, in particolare, la legge regionale 32/2002 (Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); la legge regionale 1/2004 (Amministrazione elettronica e società dell'informazione); la legge regionale 35/2006 (istituzione del servizio civile regionale); la legge regionale 29/2009 (accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri); la legge regionale 34/2011 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana); la legge regionale 46/2013 (dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

7. I principi di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva sono strettamente connessi tanto a livello europeo e nazionale che regionale. Il fine è sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. La cittadinanza attiva va dunque riferita alle attività concrete promosse autonomamente da attori sociali, essendo essa la capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale, fra cui la cura e la rigenerazione dei beni comuni.

8. Sussidiarietà orizzontale e cittadinanza attiva necessitano di forme di collaborazione tra i cittadini attivi e l'amministrazione pubblica per lo svolgimento delle attività di interesse generale, in particolare per favorire la cura e la gestione condivisa, da parte dei cittadini, di beni a titolarità diffusa definiti 'beni comuni', intesi quali beni materiali, immateriali e digitali, capaci di generare utilità funzionali al soddisfacimento dei bisogni basilari e all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale, all'interesse delle generazioni future; beni il cui governo è quindi suscettibile di integrare le tradizionali forme della democrazia rappresentativa, attraverso forme diffuse di partecipazione e responsabilizzazione nella gestione condivisa e nella fruizione.

9. La gestione condivisa dei beni comuni tutela, rigenera e produce risorse materiali e immateriali importanti per la comunità e per i suoi bisogni, in un'ottica intergenerazionale. L'attività di cura e rigenerazione dei beni comuni attua i principi di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, incoraggia la partecipazione e la vitalità democratica dei cittadini e delle comunità locali, alimenta la coesione sociale e contribuisce al perseguimento dell'interesse generale.

10. La materia del governo condiviso dei beni comuni, così come sopra definiti e in ragione dei

summenzionati benefici per la collettività, attiene a una innovativa concezione del governo del territorio e della partecipazione democratica, ed è pertanto suscettibile di essere contemplata e regolata dalle fonti giuridiche, statutarie e di legge, della Regione Toscana. A tal fine rileva in primo luogo la potestà legislativa regionale in materia di "governo del territorio", di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione: in forza di essa la Regione è abilitata a legiferare in merito al regime giuridico dei beni comuni. Detto intervento normativo risulta costituzionalmente legittimo, con particolare riguardo all'articolo 117, comma 2 lettera 1) della Costituzione (potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile"), poiché esso non comporta previsioni innovative sui modi di acquisto e di estinzione della proprietà e degli altri diritti reali.

11. E' opportuno che le politiche regionali favoriscano l'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto della Regione Toscana e al contempo perseguano la cura, la tutela, la rigenerazione e la produzione dei beni comuni e la loro gestione condivisa.

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 – Finalità delle politiche regionali e ambito di applicazione

1. Al fine di tutelare e promuovere equi rapporti sociali e l'equilibrio ecologico la Regione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 41, 42, 43, 44, 117, comma 3 e 118, comma 4 della Costituzione, nonché degli articoli 3, 4, 58 e 59 dello Statuto, favorisce la cittadinanza attiva e promuove la diffusione del governo condiviso e della cultura dei beni comuni nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni e in ambito sociale ed imprenditoriale.

2. La presente legge delinea principi e disposizioni di riferimento per la gestione e fruizione dei beni riconosciuti come comuni nella regione Toscana; appresta pertanto un quadro normativo di coordinamento delle fonti legislative e regolamentari, statali regionali e locali, già esistenti. Il complesso delle attività di cura dei beni comuni è connesso al benessere di tutte le persone, cittadine e straniere, presenti sul territorio regionale, nonché alla vita delle generazioni future.

3. Le attività di gestione condivisa dei beni comuni sono considerate componente primaria della materia del governo del territorio, suscettibile di integrare le forme della democrazia rappresentativa e di conformare, senza alcuna implicazione di carattere espropriativo, lo statuto giuridico della proprietà, pubblica e privata.

4. Resta ferma, in capo ai comuni, la facoltà di adottare regolamenti per il governo condiviso dei beni comuni, a condizione che le fonti regolamentari non contrastino con i principi e le previsioni della presente legge, rendendo più difficoltosa l'amministrazione collaborativa dei beni comuni.

5. L'attività legislativa, programmatica e amministrativa della regione Toscana è svolta in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge e del suo ambito di applicazione, si intendono per:

a) Beni comuni: i beni, materiali, immateriali e digitali, che cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati riconoscono, a prescindere dalla formale imputazione pubblica o privata del diritto di proprietà, essere ad accesso diffuso e in uso pubblico, poiché capaci di generare utilità funzionali al soddisfacimento dei bisogni basilari e all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, nel loro contesto urbano e rurale e nell'interesse delle generazioni future: Il riconoscimento della qualità comune di determinati beni comporta una attivazione nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne l'uso pubblico e per condividere con la Pubblica Amministrazione e gli altri soggetti privati la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

b) Pubblica/he Amministrazione/i: la Regione Toscana, i Comuni del territorio regionale, nonché ogni altro ente pubblico la cui attività sia riguardata dalle previsioni della presente legge, nelle

rispettive articolazioni istituzionali e organizzative;

c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, cittadini e stranieri, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni ai sensi della presente legge. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini della presente legge solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni;

d) **Altri soggetti privati:** le persone, fisiche o giuridiche, diverse dai cittadini attivi, che siano formalmente titolari del diritto di proprietà o di altre situazioni giuridiche reali o personali su beni in uso pubblico e/o riconosciuti come comuni, ai sensi della presente legge;

e) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre od operare interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dalle Pubbliche Amministrazioni secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere formulata in risposta a sollecitazioni delle Pubbliche Amministrazioni o in modo spontaneo, potendo nel secondo caso risultare esplicita oppure implicita, tramite l'avvio dell'uso pubblico e del governo condiviso del bene riconosciuto come comune;

f) **Patto di collaborazione:** il contratto con cui, in virtù della co-progettazione e del riconoscimento della qualità comune di un bene, cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni;

g) **Cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni;

h) **Gestione condivisa:** programma di governo condiviso, comprendente uso pubblico e fruizione collettiva, dei beni comuni, con caratteri di inclusività ed integrazione;

i) **Rigenerazione:** programma di governo condiviso, comprendente uso pubblico e fruizione collettiva, nonché recupero, dei beni comuni, con caratteri di inclusività ed integrazione.

Articolo 3 – Disposizioni di principio

1. La collaborazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati si ispira ai seguenti principi generali:

a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b) **Pubblicità e trasparenza:** le Pubbliche Amministrazioni garantiscono la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute in modo esplicito ovvero adottate in modo implicito, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) **Responsabilità:** le Pubbliche Amministrazioni valorizzano la responsabilità, propria, dei cittadini attivi e di altri soggetti privati, quale elemento centrale nella relazione con la cittadinanza, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) **Cooperazione e inclusività:** fermi restando i principi di pubblicità e trasparenza, nonché la disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni attengono a una organizzazione cooperativa e non di mercato della vita associata e pertanto non sono, di regola, soggetti alla disciplina in materia di concorrenza; essi devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altre persone interessate possano aggregarsi alle attività;

e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati promuove ad ogni livello le pari opportunità; il governo condiviso dei beni comuni è attività che rifiuta ogni discriminazione di genere, origine, cittadinanza,

condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) **Sostenibilità:** le Pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assumono, verificano che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ecologici;

g) **Proporzionalità:** le Pubbliche Amministrazioni commisurano alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;

h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i) **Informalità:** le Pubbliche Amministrazioni richiedono che la relazione con i cittadini attivi avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicurano flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

j) **Autonomia civica:** le Pubbliche Amministrazioni riconoscono, anche nei riguardi della posizione degli altri soggetti privati, l'autonoma iniziativa dei cittadini attivi e predispongono tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;

k) **Prossimità e territorialità:** le Pubbliche Amministrazioni riconoscono le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 4 – Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni riconosciuti come comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono effettuare interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui si svolge la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 11 della presente legge rappresentano, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti privati, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione è comunque condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Le Pubbliche Amministrazioni ammettono la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Articolo 5 – Iniziativa diffusa per il governo condiviso dei beni comuni e del territorio

1. Fermo restando il ruolo di impulso che le Pubbliche Amministrazioni assumono ai sensi degli articoli 6 e 9, l'attuazione della presente legge e gli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo sono rimessi primariamente a un potere di iniziativa diffusa per il governo condiviso dei beni comuni e del territorio, nell'ottica di una sempre maggiore promozione della sussidiarietà sociale.

2. I cittadini attivi possono, singolarmente e in maniera associata, avanzare proposte e assumere

iniziative per il governo condiviso di beni che siano riconosciuti come comuni. Essi possono inoltre rivolgersi alle Pubbliche Amministrazioni istanze, comunque denominate, al fine di scongiurare omissioni o inerzie nell'esercizio dei poteri amministrativi previsti nella presente legge.

3. Ove i cittadini attivi assumano, anche in via informale, iniziative di governo condiviso di beni ritenuti comuni, l'uso pubblico e la cura del bene escludono di regola la mera tolleranza delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti privati, cui sia formalmente imputata la proprietà del bene. L'acquiescenza in favore delle iniziative assunte dai cittadini attivi, anche ai fini della stipula di patti di collaborazione, è presunta se, nel termine perentorio di un anno dall'inizio dell'uso pubblico, il formale proprietario del bene ritenuto comune non ricorra alle previsioni della presente legge ovvero non eserciti i rimedi a tutela della proprietà. Resta ferma, in capo ai cittadini attivi, la possibilità di provare che l'acquiescenza del soggetto formalmente proprietario si è manifestata in un termine inferiore all'anno dall'inizio dell'uso pubblico del bene.

4. L'eventuale inerzia delle Pubbliche Amministrazioni nell'adozione di atti e provvedimenti previsti dalla presente legge non pregiudica, di regola, le proposte avanzate e le iniziative assunte dai cittadini attivi per il governo condiviso dei beni comuni e del territorio. Ove un'esperienza di cura dei beni comuni debba cessare o non possa cominciare per causa imputabile a inerzia delle Pubbliche Amministrazioni, la posizione di queste ultime potrà essere valutata dalla giurisdizione ordinaria con riguardo alla responsabilità di cui agli articoli 2043 e seguenti codice civile.

Articolo 6 – Governo del territorio, equi rapporti sociali, proprietà assenteiste

1. Ai sensi della presente legge, lo stato di abbandono di beni immobili in proprietà pubblica o privata costituisce ostacolo alla realizzazione di equi rapporti sociali e alla migliore riproduzione del patrimonio territoriale, nella sua qualità di bene comune riconosciuta ai sensi dell'art. 3 legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. Si provvede pertanto, anche all'esito dell'iniziativa diffusa di cui all'articolo precedente, all'assegnazione in uso del patrimonio immobiliare censito come abbandonato.

2. L'assegnazione in uso di terreni incolti, aziende agricole e beni del patrimonio agricolo-forestale è disciplinata dall'art. 30 della presente legge, recante disposizioni di coordinamento con la normativa legislativa e regolamentare esistente.

3. Le disposizioni legislative e regolamentari previste per i terreni incolti e per il patrimonio immobiliare agro-forestale sono estese, per quanto compatibili con la differente natura dei beni, a edifici e costruzioni di proprietà pubblica e privata, collocati nel territorio regionale urbano e rurale e censiti come in stato di abbandono. In seno alla Banca della Terra, di cui all'art. 3 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, è istituita apposita sezione separate relativa agli "edifici e costruzioni in proprietà pubblica e privata".

4. L'assegnazione in uso del patrimonio edilizio in stato di abbandono è mirata in primo luogo alla tutela del diritto all'abitazione e secondariamente alla generazione di utilità funzionali al soddisfacimento dei bisogni basilari e all'esercizio dei diritti fondamentali della persona. L'assegnazione in uso di edifici con finalità abitative è disciplinata, nel rispetto di finalità e principi della presente legge, da apposito regolamento di attuazione, adottato entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge con particolare riguardo ai criteri di assegnazione, alle eventuali forme di indennizzo in favore dei proprietari assenteisti e al coordinamento con le norme legislative e regolamentari esistenti in materia. L'assegnazione in uso di edifici con finalità di governo condiviso è regolata dalle disposizioni della presente legge.

5. In via residuale, l'assegnazione del patrimonio edilizio censito come in stato di abbandono può essere effettuata con finalità diverse da quanto previsto al comma precedente. Il regolamento di attuazione di cui al precedente comma disciplina eventualità e criteri per tali forme residuali di assegnazione.

CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale

Articolo 7 – Disposizioni procedurali generali

1. La promozione dell'autonomia civica dei cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale

delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 118, ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. In accordo con le previsioni del capo I della presente legge, il governo condiviso dei beni comuni si esplica in modalità cooperative e non concorrenziali di relazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni informano la propria azione a metodi di amministrazione collaborativa, operando di regola ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, le Pubbliche Amministrazioni istituiscono gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni in proprietà pubblica, nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla conclusione di patti tra cittadini attivi e altri soggetti privati. I gruppi di lavoro possono dotarsi di uno sportello per i rapporti con i cittadini attivi. I gruppi di lavoro, per l'esame di specifiche proposte di collaborazione, possono coinvolgere uffici, enti o soggetti competenti e non rappresentati nei gruppi stessi.

4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti privati, come maturato ai sensi degli artt. 9 e 10 della presente legge. Restano ferme le previsioni dell'art. 12 della presente legge.

5. La manifestazione del consenso di Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati, così come la formazione dei patti di collaborazione, si differenziano a seconda che:

- a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni "ordinarie" di cui all'art. 8, commi 2 e 3;
- b) la formazione del patto avvenga in base a manifestazioni di acquiescenza, imputabili a Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati ai sensi dell'art. 5;
- c) la conclusione del patto avvenga all'esito della procedura disciplinata nel presente capo.

6. Un apposito regolamento di attuazione è emanato entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di dettagliare la disciplina procedurale contenuta negli articoli seguenti nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, e in particolare senza comportare irragionevoli oneri di forma e procedura per i cittadini attivi.

Articolo 8 – Tipologie di collaborazione e relazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati

1. La collaborazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la rigenerazione temporanea;
- f) la rigenerazione permanente.

2. Il regolamento di cui all'art. 7, comma 6 definisce un elenco di collaborazioni reputabili "ordinarie", in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della minore complessità dei beni riguardanti e degli interventi di gestione condivisa prevedibili, della possibilità di predefinire presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione. Per le sole collaborazioni "ordinarie", non è di regola necessaria la valutazione preliminare delle proposte presentate e delle iniziative assunte dai cittadini attivi, prevista dal seguente articolo.

3. Avuto riguardo ai termini previsti dall'articolo 10, comma 1 della presente legge, l'eventuale mancanza o l'irragionevole ritardo nell'avvio e nello svolgimento della co-progettazione implicano acquiescenza in favore delle proposte presentate e delle iniziative assunte dai cittadini attivi, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti privati riguardati dagli interventi di cura

reputabili "ordinari". Di conseguenza, ferme restando le previsioni dell'art. 32 i cittadini attivi maturano il diritto ad ottenere il rilascio di copia del patto di collaborazione "ordinaria", redatto nel rispetto delle previsioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'art. 7, comma 6.

4. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire a Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati corredate dalla documentazione atta a descrivere esattamente l'intervento che si intende realizzare. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.

5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alle autorità competenti in relazione alla tipologia dell'intervento, di modo da ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

6. Quanto ai lavori che possano interessare il bene riconosciuto comune, ogniqualvolta sia possibile sono ammesse pratiche di autocostruzione poste in essere dai cittadini attivi. In tali casi, le Pubbliche Amministrazioni devono verificare la qualità dei materiali e delle opere. Resta tuttavia ferma, specie per i lavori eseguiti da soggetti terzi rispetto ai cittadini attivi, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

7. Le attività di cura, gestione e governo condiviso dei beni comuni possono comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- a) uso e fruizione di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione;
- c) manutenzione, restauro e riqualificazione di beni mobili, nonché manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni future.

Articolo 9 – Consultazioni pubbliche per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni

1. Le Pubbliche Amministrazioni, all'esito di analisi dei propri patrimoni e anche in attuazione degli articoli 5 e 6, predispongono elenchi di beni che possono formare l'oggetto di proposte di collaborazione, approvano linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e per l'eventuale attribuzione di forme di sostegno ai cittadini attivi. Anche ai sensi dell'art. 7, comma 3 le Pubbliche Amministrazioni possono individuare uffici specificamente competenti e Dirigenti preposti all'attuazione della presente legge e alla conclusione di patti di collaborazione.

2. Le Pubbliche Amministrazioni, su impulso dei gruppi di lavoro di cui all'art. 7, pubblicano avvisi per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. Gli avvisi indicano i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

3. E' demandata ai gruppi di lavoro di cui all'art. 7 della presente legge, a prescindere dalla natura pubblica o privata della formale proprietà sul bene, una valutazione preliminare delle proposte avanzate e delle iniziative assunte dai cittadini attivi con riguardo al governo condiviso di beni comuni. In caso di pluralità di proposte di collaborazione i gruppi di lavoro possono avviare un confronto tra i diversi proponenti, finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. I gruppi possono altresì esprimere un giudizio positivo su più proposte, demandando il confronto tra di esse alla co-progettazione di cui all'articolo seguente.

4. I criteri di valutazione preliminare sono specificati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 7, comma 6, fermo restando che, in coerenza con i principi di cui all'art. 3, è privilegiato il maggior accesso possibile dei cittadini attivi alla fase di co-progettazione.

5. Il termine per comunicare la valutazione preliminare è di giorni 30, che decorrono dalla presa in carico della posizione dei cittadini attivi da parte dei gruppi di lavoro; decorso detto termine, la

mancata valutazione equivale a giudizio positivo e consente ai cittadini attivi di accedere alla fase di co-progettazione.

Articolo 10 – Co-progettazione e riconoscimento della qualità comune di un bene

1. In caso di valutazione preliminare positiva delle proposte presentate e delle iniziative assunte dai cittadini attivi, si apre una fase di co-progettazione che deve concludersi nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni. Una sola proroga di detto termine può essere concordata dai soggetti implicati nella co-progettazione, per speciali e motivate ragioni legate alla complessità delle attività progettuali o alla natura del bene ritenuto comune.

2. La co-progettazione riveste un ruolo primario ai fini del radicamento della cultura e delle pratiche di governo condiviso dei beni comuni e di promozione della sussidiarietà sociale. In particolare, durante la co-progettazione trovano precipua concretizzazione i principi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a, d, f, i, j, k della presente legge. Resta inteso, anche ai sensi dell'art. 32 della presente legge, che le attività di co-progettazione non sospendono né pregiudicano le iniziative di governo condiviso già in essere.

3. La co-progettazione dei patti di collaborazione è realizzata dai cittadini attivi, in cooperazione con i gruppi di lavoro di cui all'art. 7 della presente legge e con una rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti privati cui sia formalmente imputata la proprietà del bene ritenuto comune.

4. Qualora la proposta sia presentata o l'iniziativa sia assunta da un gruppo informale di cittadini, ove ritenuto opportuno per garantire una migliore gestione del bene comune, i cittadini attivi possono essere supportati nella costituzione di formazioni associative, quali associazioni, comitati di scopo, fondazioni di partecipazione.

5. La proposta presentata o l'iniziativa assunta possono subire variazioni per rispondere più adeguatamente ai principi e alle previsioni della presente legge, nonché per raccogliere eventuali rilievi, contributi o richieste di adesione avanzati da chiunque sia intenzionato a partecipare al governo condiviso del bene comune. In caso di pluralità di proposte di collaborazione ha luogo un confronto tra i diversi proponenti, con l'obiettivo di pervenire, ove possibile, a una singola proposta condivisa. Solo in caso di mancata formazione di una proposta condivisa le Pubbliche Amministrazioni, di concerto con gli altri soggetti privati che siano eventualmente coinvolti nella co-progettazione, provvedono a indicare la proposta ritenuta prevalente.

6. L'ammissione dei cittadini attivi alla fase di co-progettazione non costituisce, di per sé, garanzia di realizzabilità delle proposte e di positivo esito della co-progettazione stessa.

7. Ferme restando le previsioni degli articoli 5 e 6 della presente legge, il buon esito della fase di co-progettazione attesta la qualità comune del bene riguardato, con la conseguenza del riconoscimento di diritti di accesso e di uso pubblico in capo ai cittadini attivi e, più in generale, a tutti i soggetti che intendano prendere parte alla fruizione e al governo condiviso del bene riconosciuto come comune. I diritti di uso pubblico relativi a un bene comune hanno natura indisponibile e spettano a ogni singolo, in quanto componente della comunità che si riconosce come tale nella fruizione e nel governo condiviso del bene.

Articolo 11 – Patti di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è il contratto con cui, in virtù della co-progettazione e del riconoscimento della qualità comune di un bene, cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati concordano, nel rispetto di principi e previsioni della presente legge, tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Avendo ad oggetto un bene comune e risultando una manifestazione di autonomia civica e sussidiarietà sociale, il patto di collaborazione è una fonte del diritto la cui efficacia non è limitata esclusivamente alle parti contraenti, coinvolgendo tutti i soggetti riguardati dalle utilità generate tramite il governo condiviso del bene comune.

3. Il patto avente ad oggetto beni comuni formalmente in proprietà di Pubbliche Amministrazioni è

concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis legge 7 agosto 1990, n. 241. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, il patto avente ad oggetto beni comuni formalmente in proprietà di altri soggetti privati è concluso secondo le vigenti disposizioni di diritto privato. Con riguardo alle procedure disciplinate nel presente capo, le Pubbliche Amministrazioni intervengono con un ruolo di mediazione, supporto e facilitazione in merito alla conclusione di patti tra cittadini attivi e altri soggetti privati.

4. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, di regola non inferiore a 2 (due) anni e non superiore a 9 (nove) anni, nonché le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- g) il riparto di responsabilità e le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, l'eventuale esigenza e le caratteristiche di coperture assicurative, nonché le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività pubbliche o private;
- h) le eventuali garanzie a copertura dei possibili danni arrecati alle Pubbliche Amministrazioni e agli altri soggetti privati in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni, modulate in relazione al valore generativo che la collaborazione potenzialmente riveste;
- j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati;
- k) l'eventuale affiancamento dei pubblici dipendenti nei confronti dei cittadini attivi, il monitoraggio sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza della presente legge o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

5. Qualora abbia ad oggetto beni immobili di cui sia stata riconosciuta la qualità comune, il patto di collaborazione è soggetto a trascrizione. La trascrizione non comporta oneri per i cittadini attivi che si adoperano per il governo condiviso dei beni comuni. Per la relativa disciplina e per gli effetti della trascrizione nei confronti dei terzi si applica il codice civile, libro sesto, titolo I.

6. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Articolo 12 – Controversie sul riconoscimento della qualità comune di un bene

1. Ove tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti privati insorgano disaccordi

relativi al riconoscimento della qualità comune di un bene o a elementi essenziali della concreta articolazione del rapporto tra governo condiviso e formale attribuzione del diritto di proprietà, i soggetti coinvolti nella controversia possono adire la Giuria dei beni comuni, per la disciplina della quale si applica l'articolo 29.

2. Sulla qualità comune del bene di cui trattasi la Giuria si pronuncia secondo il principio del consenso ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, con il voto favorevole di almeno 6 (sei) giurati. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le previsioni degli articoli 28 e 29.

Articolo 13 – Metodi di cura e gestione dei beni comuni

1. Con riguardo ai metodi di cura e gestione dei beni comuni, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati riconoscono l'autonomia civica e organizzativa dei cittadini attivi, fermi restando il rispetto dei principi e delle disposizioni del capo I della presente legge, nonché le previsioni contenute nei patti di collaborazione.

2. Sono in ogni caso oggetto di modalità collegiali e pubbliche di discussione le decisioni strategiche relative alle attività di cura e gestione dei beni comuni, quali ad esempio:

a. la programmazione e le linee d'indirizzo generali delle attività svolte all'interno dei beni comuni;

b. le forme di coordinamento tra più usi possibili dei beni comuni;

c. i casi e le modalità in cui risulti ragionevole esercitare forme di esclusione dall'uso pubblico e dalla fruizione di un bene comune, a condizione che dette forme di esclusione siano unicamente volte a preservare il bene da usi dissipativi e non siano adottate in base a criteri arbitrari o discriminatori;

d. i rapporti con le altre realtà sociali, associative e istituzionali;

e. la rendicontazione pubblica circa l'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dalle Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti privati.

3. Di regola, le decisioni circa la cura e gestione del bene comune vengono assunte sulla base del consenso e in maniera tale da garantire l'uso pubblico del bene e la pubblicità e trasparenza delle attività di cura. Qualora non si giunga ad una decisione condivisa e lo richieda almeno 1/10 (un decimo) dei cittadini attivi implicati nella cura del bene, la discussione viene aggiornata alla riunione immediatamente successiva. Se dopo 3 (tre) sedute consecutive non si giunge ad un'intesa, la deliberazione viene messa ai voti e approvata con la maggioranza semplice. In tal caso, all'inizio della riunione si verifica il numero dei partecipanti in base al quale si stabiliscono i quorum deliberativi. Il voto dei cittadini attivi non è esercitabile mediante delega e nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Articolo 14 – Riparto di responsabilità e oneri

1. Il patto di collaborazione indica e regola i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni concordati tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati, nonché le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che effettuano attività di cura e gestione dei beni comuni rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. In particolare i cittadini attivi assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni comuni di cui si prendono cura, tenendo sollevati Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati dalle relative pretese.

3. Lo svolgimento di esperienze di governo condiviso dei beni comuni non può di regola tradursi nel trasferimento, in capo ai cittadini attivi, di ogni onere connesso alla relazione giuridica con il bene. In particolare, i cittadini attivi non possono essere obbligati a effettuare sul bene interventi e manutenzioni che, per la loro peculiarità o natura straordinaria, competono al soggetto cui sia formalmente imputata la proprietà.

Articolo 15 – Attività in violazione della presente legge

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di risoluzione delle controversie,

le attività svolte dai cittadini attivi in violazione delle previsioni del patto di collaborazione, nonché dei principi e delle disposizioni della presente legge, comportano, per le Pubbliche Amministrazioni o per gli altri soggetti privati che ne siano parti, la facoltà di recesso unilaterale e motivato dal patto di collaborazione, effettuato anche ai sensi dell'art. 21 sexies legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I patti di collaborazione possono prevedere, avuto riguardo alla complessità degli interventi di cura o alla peculiare natura del bene comune, clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 codice civile. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

3. Ove la violazione di cui al primo comma sia di particolare gravità, traducendosi in un uso privativo, escludente o dissipativo del bene comune da parte della totalità o di alcuni dei cittadini attivi coinvolti nel governo condiviso del bene, chiunque può azionare il rimedio possessorio di cui all'art. 1145, comma 2 codice civile. Resta fermo che l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 28 e 29 della presente legge sospende, sino alla conclusione delle medesime, l'esperibilità della predetta azione possessoria.

Articolo 16 – Misurazione e valutazione cooperativa delle attività di governo condiviso

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti nel governo condiviso dei beni comuni e con l'esplicazione della sussidiarietà sociale.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione sono il più possibile informate al principio di cooperazione tra i soggetti coinvolti nel governo condiviso dei beni comuni; esse, in ogni caso, vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti, anzitutto in chiave di generazione di beni comuni e della relativa cultura, nonché con riguardo alla riproduzione del patrimonio territoriale;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

5. Accanto a forme quantitative di valutazione, le Pubbliche Amministrazioni incoraggiano e favoriscono la valutazione qualitativa dei risultati anche in via sperimentale, tramite l'utilizzo di appositi criteri di misurazione del benessere individuale, sociale e ambientale.

6. Le Pubbliche Amministrazioni si adoperano per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione su sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO III – Forme di sostegno al governo condiviso dei beni comuni e del territorio, ed alla

promozione della sussidiarietà sociale

Articolo 17 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 24, legge 11 novembre 2014, n. 164, le Pubbliche Amministrazioni possono disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedano l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione di canoni e oneri, poiché risultano di primario interesse generale e si considerano come intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà sociale. Detti caratteri rilevano anche agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, con le relative conseguenze ai sensi delle fonti legislative e regolamentari applicabili, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui alla presente legge, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Le Pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio della proprie potestà legislativa e regolamentare in materia di tributi e imposte, potranno disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi e delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui alla presente legge.

Articolo 18 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, possono fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di cura e gestione condivisa, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Si applica ai beni così concessi la disciplina di cui agli articoli 1803-1812 del codice civile.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per i comodatari di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Le Pubbliche Amministrazioni favoriscono il riutilizzo dei beni di cui al presente articolo.

Articolo 19 – Formazione e affiancamento di personale pubblico

1. Le Pubbliche Amministrazioni promuovono e organizzano percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione ispirata alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni che le Pubbliche Amministrazioni ritengano di particolare rilevanza e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti pubblici ai cittadini attivi.

Articolo 20 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 11, comma 4 della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni possono assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, le Pubbliche Amministrazioni non possono destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni che le Pubbliche Amministrazioni ritengano di particolare rilevanza e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali,

a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà pubblica;
- b) l'attribuzione alle Pubbliche Amministrazioni delle spese relative alle utenze e/o ad interventi di manutenzione;
- c) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 21 – Autofinanziamento dei cittadini attivi

1. Le Pubbliche Amministrazioni agevolano le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque senza fine di lucro, finalizzate all'autofinanziamento e accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto.

Articolo 22 – Forme di riconoscimento pubblico

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle attività realizzate dai cittadini attivi, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'autonomia civica dimostrata e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

CAPO IV – Informazione, comunicazione e controversie

Articolo 23 – Formazione, ruolo di scuole e università

1. La Regione organizza ed eroga percorsi formativi idonei a promuovere la cultura della collaborazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati, nonché a facilitare l'emersione delle competenze necessarie al governo condiviso dei beni comuni. I percorsi formativi sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
2. La Giunta regionale, di concerto con le università presenti sul territorio regionale, definisce entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i contenuti giuridici, tecnici e culturali dei programmi dei corsi e le modalità del loro svolgimento.
3. La presente legge, riconoscendo la natura di bene comune della conoscenza e il primario ruolo civico di scuole di ogni ordine e grado ed università, ne incentiva il coinvolgimento – anche tramite apposite intese con le Pubbliche Amministrazioni – quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di governo condiviso dei beni comuni e di esplicazione della sussidiarietà sociale.

Articolo 24 – Comunicazione collaborativa

1. Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizzano tutti i canali di comunicazione a propria disposizione per informare sulle previsioni della presente legge in materia di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione su base regionale di un portale web dedicato.
2. Il rapporto di comunicazione collaborativa mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini attivi di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini attivi, per promuovere lo

scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 25 – Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, le Pubbliche Amministrazioni, di concerto con gli altri soggetti privati nel caso il patto di collaborazione riguardi beni formalmente in proprietà privata, ritengano adeguati.

3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Le Pubbliche Amministrazioni possono favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 26 – Accesso alle informazioni sul governo condiviso dei beni comuni e sulla sussidiarietà sociale

1. Ferme restando le previsioni normative esistenti in materia di accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti amministrativi, la Regione rende liberamente disponibili, sul proprio sito istituzionale, informazioni relative ai beni comuni, alla sussidiarietà sociale e alle esperienze di amministrazione condivisa realizzate sul territorio regionale, raccogliendo e divulgando a fini conoscitivi gli atti adottati o stipulati dalla Regione e dai comuni.

2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di raccordo e collaborazione con i comuni.

Articolo 27 – Conferenza regionale annuale dei beni comuni e della sussidiarietà sociale.

1. La Regione convoca ogni anno la conferenza dei beni comuni e della sussidiarietà sociale, alla quale partecipano liberamente rappresentanze delle Pubbliche Amministrazioni, dei cittadini attivi e degli altri soggetti privati, al fine del più ampio confronto sulla diffusione dei modelli di amministrazione condivisa, sulle azioni di tutela dei beni comuni e sullo stato del terzo settore in Toscana.

2. La Regione, nell'ambito della conferenza, svolge un ruolo attivo per il confronto tra comuni, cittadini attivi e tutti i soggetti pubblici e privati interessati, per la definizione e il riconoscimento dei beni comuni della comunità regionale, ai fini dell'individuazione delle forme più opportune di cura e gestione.

3. La conferenza è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi della cittadinanza attiva.

Articolo 28 – Risoluzione delle controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione della presente legge, cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati adottano un approccio ispirato alle tecniche

di soluzione cooperativa e consensuale dei conflitti. In particolare i soggetti implicati nella controversia possono esperire un tentativo di conciliazione dinanzi a un Comitato di conciliazione formato da tre componenti, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dal soggetto cui sia formalmente imputata la proprietà, pubblica o privata, del bene, e uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro 15 (quindici) giorni dalla nomina dei suoi componenti, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

3. Ove non si faccia ricorso al Comitato di conciliazione, ovvero in caso di mancata accettazione della proposta conciliativa da questo formulata, i soggetti coinvolti nella controversia possono adire la Giuria dei beni comuni di cui all'articolo seguente.

4. Resta ferma, successivamente alle decisioni della Giuria dei beni comuni e ai sensi dell'art. 24 Costituzione, l'accessibilità alle giurisdizioni ordinaria o amministrativa, considerate strumenti prioritari e preliminari rispetto alla giurisdizione penale.

Articolo 29 – Giuria dei beni comuni

1. La Giuria dei beni comuni è l'organo deputato in prima istanza a dirimere le controversie che possano insorgere tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati, in relazione all'attuazione della presente legge, e in particolare al riconoscimento della qualità comune di un bene, alla fase di co-progettazione, all'esecuzione o alla cessazione di un patto di collaborazione. Può essere adita da qualsiasi soggetto implicato nella controversia con atti non soggetti a particolari requisiti di forma, salva la necessità di una chiara esposizione delle circostanze di fatto, degli argomenti di diritto e delle domande avanzate.

2. Essa è composta di 9 (nove) cittadini. Vi partecipano di diritto, in maniera turnaria, due componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46. Gli ulteriori 7 (sette) componenti sono estratti a sorte, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i residenti nel comune o nella circoscrizione amministrativa più prossima al bene per cui è controversia. Il sorteggio avviene a cura delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte entro 20 (venti) giorni dall'avvio della controversia che la Giuria è chiamata a dirimere. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 7, comma 6 prevede le ipotesi di conflitto di interesse e le cause ostative alla partecipazione alla Giuria.

3. Il giurato più anziano convoca la Giuria per la prima riunione, possibilmente presso il bene per cui è controversia, entro una settimana dalla ricezione della nomina. Nel corso della prima riunione la Giuria elegge il proprio Presidente, fissando il calendario dei lavori e dandone immediata comunicazione nei modi più opportuni. Il calendario contiene almeno una assemblea di pubblica audizione.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 12 della presente legge, la giuria opera per la formazione di una risoluzione consensuale della controversia e si pronuncia col principio del consenso o, in caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, con il voto della maggioranza assoluta dei giurati. La giuria rende pubblico un processo verbale delle sue deliberazioni. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo precedente, le decisioni della Giuria sono provvisoriamente esecutive.

5. La Giuria dei beni comuni definisce la questione sottoposta nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla convocazione della prima riunione. Una sola proroga di detto termine è possibile, in considerazione della complessità del caso e della natura del bene per cui è controversia.

6. La Giuria dei beni comuni prende le proprie decisioni in base a principi e previsioni della presente legge, e in particolare avuto riguardo, nell'ordine:

a) alle condizioni ecologiche e sociali dei luoghi;

b) alla natura, alla meritevolezza di tutela e alla continuità dell'uso pregresso;

c) al particolare valore civile o costituzionale, nonché alla meritevolezza di tutela dell'attività di chi rivendica la natura comune del bene per cui è controversia;

d) alla capacità generativa del governo condiviso in termini di diffusione della cultura dei beni comuni e riconversione ecologica dell'economia, secondo criteri di mutualismo e di solidarietà di cui all'Art. 3 Costituzione;

7. I componenti della Giuria dei beni comuni svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e, se richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti alla partecipazione ad un apposito percorso formativo.

CAPO V – Disposizioni di coordinamento e finali

Articolo 30 – Disposizioni di coordinamento con la normativa vigente

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 29, comma 2, l'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46, in materia di *“Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”*, è modificato con l'aggiunta del seguente comma: *“4. In maniera turnaria, uno dei componenti dell'Autorità partecipa di diritto ai lavori della Giuria dei beni comuni prevista dall'art. 29 della legge regionale in materia di “Governo condiviso dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale e l'attuazione degli articoli 58 e 59 dello Statuto”, ogniqualvolta detto organo sia chiamato ad operare”*.

2. L'articolo 1, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, recante *“Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000”*, è sostituito dal seguente: *“1. Al fine promuovere la riproduzione del patrimonio territoriale regionale, garantendo equi rapporti sociali e corretti equilibri ecologici e incentivando il governo condiviso dei beni comuni e l'uso razionale del patrimonio immobiliare ed edilizio pubblico e privato, nonché allo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale tramite lo sviluppo dell'economia verde, in sinergia con l'imprenditoria privata e favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo-forestale, l'ente pubblico economico già denominato Azienda regionale agricola di Alberese viene trasformato in un ente pubblico denominato ente Territorio regionale toscano, di seguito denominato “Ente””*.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, recante *“Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000”*, dopo la parola *“strumento”* sono inserite le parole: *“per promuovere il governo condiviso dei beni comuni e la riproduzione del patrimonio territoriale regionale, nonché”*.

4. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, recante *“Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000”*, sono sostituiti dai seguenti: *“1. E' istituita la banca della terra al fine di facilitare il governo condiviso dei beni comuni facenti parte del patrimonio territoriale regionale, nonché di valorizzare terreni ed edifici pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo e comunque allo scopo di promuovere equi rapporti sociali e corretti equilibri ecologici. 2. La banca della terra contiene, anche con riguardo alle proprietà private e in applicazione dell'articolo 5, un inventario completo e aggiornato dei terreni, degli edifici e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata che possono essere riconosciuti come beni comuni, ovvero che sono disponibili per operazioni di affitto o di concessione. 3. La banca della terra contiene una sezione specificamente dedicata ad edifici e costruzioni censiti come in stato di abbandono, e soggetti alla disciplina di cui all'art. 6 della legge regionale in materia di “Governo condiviso dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale e l'attuazione degli articoli 58 e 59 dello Statuto”. Contiene altresì una sezione separata dei beni del patrimonio agricolo-forestale destinati alle utilizzazioni di cui all'articolo 26 della l.r. 39/2000”*.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, recante *“Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000”*, è inserito il seguente: *“3. Resta ferma, per ogni uso dei beni inseriti nella banca della terra che si concretizzi in interventi di governo condiviso dei beni comuni, l'applicazione della legge regionale in materia di “Governo condiviso dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale e l'attuazione degli articoli 58 e 59 dello Statuto””*.

6. Dopo il comma 2, lettera b) dell'art. 5 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, recante

“Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000”, è inserita la seguente: *“c) gli edifici e le costruzioni, di proprietà pubblica e privata, di cui il soggetto proprietario non possa provare un uso, nemmeno periodico o saltuario, da almeno due anni”*.

7. Dopo il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, recante *“Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000”*, è inserito il seguente: *“3bis. Al fine di promuovere operazioni di censimento accurate e partecipate, resta in ogni caso fermo in capo alla cittadinanza il potere di iniziativa diffusa per il governo condiviso dei beni comuni e del territorio, di cui all’art. 5 della legge regionale in materia di “Governo condiviso dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale e l’attuazione degli articoli 58 e 59 dello Statuto”*”.

8. Entro 120 (centoventi) giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R, di attuazione dell’art. 5, comma 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, recante *“Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000”*, è modificato al fine di recepire quanto previsto nei commi precedenti e nella presente legge. In particolare, le integrazioni al regolamento riguardano:

a) l’inclusione di edifici e costruzioni in seno alla disciplina in materia di proprietà assenteiste, così come disposta dai commi precedenti e dall’art. 6 della presente legge;

b) la riduzione della portata delle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 1, relativo ai terreni che non si considerano abbandonati o incolti, con particolare riguardo alla lettera f);

c) ferma restando, per edifici e costruzioni, l’applicazione della presente legge, la necessità di coordinare, anche con riguardo ai terreni, gli obiettivi di governo condiviso dei beni comuni e del territorio con i criteri di assegnazione di cui all’art. 3, conferendo agli interventi di cura dei beni comuni una rilevanza almeno equiordinata rispetto alle attività di impresa agricola.

9. Allo scopo di dare completa attuazione all’art. 1 della presente legge, entro 120 (centoventi) giorni dall’entrata in vigore della medesima la Giunta predispone una mappatura della normativa regionale vigente, individuando le fonti, legislative e regolamentari, per cui adeguamenti e modifiche risultino opportune al fine di un migliore coordinamento con i principi e le disposizioni della presente legge. In base agli esiti della predetta mappatura, ed al fine di realizzare un ordinamento regionale il più possibile informato al governo condiviso dei beni comuni e del territorio, nonché alla promozione della sussidiarietà sociale, una legge regionale di semplificazione e coordinamento potrà essere adottata entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 31 – Disposizione interpretativa

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati, le previsioni della presente legge devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di preservare o realizzare esperienze di governo condiviso dei beni comuni.

Articolo 32 – Esperienze di governo condiviso e di sussidiarietà sociale già in essere

1. Le esperienze di governo condiviso dei beni comuni e di sussidiarietà sociale, formalizzate od informali, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con riguardo a beni in proprietà di Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti privati, dovranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto di principi e previsioni della presente legge e comunque in accordo con la disposizione interpretativa di cui all’articolo precedente. Resta fermo che, nelle more della conclusione dei patti di collaborazione, le esperienze di governo condiviso e di sussidiarietà sociale già in essere non saranno in alcun modo sospese o pregiudicate.

2. La Regione e le Pubbliche Amministrazioni entro 90 (novanta) giorni dall’entrata in vigore della presente legge convocheranno tutte le formazioni sociali beneficiarie di spazi e immobili pubblici per verificare la coerenza tra la loro attività e i principi che informano la presente legge, al fine di

trasformare, ove sia possibile e comunque entro il termine di 3 (tre) mesi dalla convocazione, gli esistenti contratti di concessione in patti di collaborazione.

Articolo 33 – Disposizioni transitorie e finali.

1. La presente legge è soggetta a un periodo di sperimentazione della durata di 2 (due) anni che decorrono dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 7, comma 6.

2. La valutazione cooperativa del primo periodo di vigenza della presente legge si svolge in seno alla Conferenza regionale di cui all'art. 27. Sono prese in considerazione in detta sede la necessità o l'opportunità di eventuali innovazioni delle fonti normative regionali, di rango legislativo o regolamentare, che siano consigliate all'esito delle concrete esperienze di governo condiviso dei beni comuni.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge, concernente “Governo condiviso dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale e l'attuazione degli articoli 58 e 59 dello Statuto”, è un tentativo di sintesi oramai urgente nel panorama giuridico nazionale e regionale. Infatti, la proposta di legge ambisce a diventare una normativa quadro per la regione Toscana, capace di fornire tanto una disciplina di principio per il governo condiviso dei beni comuni e del territorio, quanto una regolazione di dettaglio al fine di rendere sempre più effettiva la promozione di autonomia civica e sussidiarietà sociale.

Nella redazione dell'articolato, pertanto, si è tenuto conto delle più avanzate elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di beni comuni e uso pubblico/condiviso dei beni, così come delle migliori esperienze di regolamentazione comunale della materia. Ne è risultato un testo sostanzialmente organico, che potrà operare su tutto il territorio regionale lasciando – naturalmente – spazio a eventuali regolamenti comunali che si candidino a integrare in senso estensivo la disciplina suppletiva di fonte legislativa regionale.

Pare opportuno sottolineare che la presente proposta di legge costituisce il primo caso, in cui una iniziativa normativa in materia di beni comuni si colloca sul livello istituzionale regionale. Detto elemento di novità è reso possibile dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio (articolo 117, comma 3 Cost.). Sotto altro profilo, la fonte di legge regionale consente di prendere in considerazione non soltanto i beni in proprietà pubblica, ma anche i beni in proprietà di soggetti privati. Avanzamento, questo, che è di primaria importanza, in quanto conferisce alla proposta di legge: (i) una maggiore aderenza all'elaborazione teorica e giurisprudenziale sui beni comuni; (ii) un assetto normativo più complessivo, equilibrato e ragionevole.

La proposta di legge è pensata (articolo 33) per essere soggetta a un periodo di sperimentazione di due anni: tale previsione risulta doverosa per almeno due ragioni principali. Da un lato, l'entrata in vigore di una c.d. “legge quadro” in materia di beni comuni porrà esigenze – sia formali sia pratiche – di coordinamento con il tessuto normativo regionale oggi esistente; dall'altro lato, a fronte degli spiccati aspetti di novità giuridica e istituzionale recati saranno necessarie verifiche puntuali in merito al primo periodo di concreta vigenza della legge.

La proposta di legge si compone di 33 articoli, suddivisi in sei capi: il capo 1 è relativo a “disposizioni di carattere generale”; il capo 2 è dedicato a “disposizioni di carattere procedurale”; il capo 3 concerne “forme di sostegno al governo condiviso dei beni comuni e del territorio, ed alla promozione della sussidiarietà sociale”; nel capo 4 è contenuta la disciplina circa “informazione, comunicazione e controversie”; al capo 5 sono riservate le “disposizioni di coordinamento e finali”. L'articolato, pur risultando molto dettagliato al fine di avere effettiva operatività sin dal momento dell'entrata in vigore, rinvia a due regolamenti di attuazione. Il regolamento previsto ex articolo 5, comma 4, andrà a disciplinare l'assegnazione in uso di edifici con finalità abitative: in particolare saranno riguardati i criteri di assegnazione, le eventuali forme di indennizzo in favore dei proprietari assenteisti e il coordinamento con le norme legislative e regolamentari esistenti in

materia. Il diverso regolamento di cui all'articolo 7, comma 6 della proposta di legge sarà emanato con lo scopo di apprestare la disciplina procedurale di dettaglio, per quanto non previsto nell'articolato e, in ogni caso, senza comportare irragionevoli oneri di forma e procedura per i cittadini attivi.

Segue ora succinta presentazione dell'articolato, di cui si compone la presente proposta di legge.

L'articolo 1 è rubricato “finalità delle politiche regionali e ambito di applicazione”. Esso, nel qualificare la proposta di legge come quadro normativo di riferimento, specifica che essa “delinea principi e disposizioni di riferimento per la gestione e fruizione dei beni riconosciuti come comuni nella regione Toscana; appresta pertanto un quadro normativo di coordinamento delle fonti legislative e regolamentari, statali regionali e locali, già esistenti”. In particolare, ai sensi del comma 3 “[le] attività di gestione condivisa dei beni comuni sono considerate componente primaria della materia del governo del territorio, suscettibile di integrare le forme della democrazia rappresentativa e di conformare, senza alcuna implicazione di carattere espropriativo, lo statuto giuridico della proprietà, pubblica e privata”.

L'articolo 2 è dedicato alle “definizioni” rilevanti ai fini della proposta di legge

L'articolo 3 riguarda le “disposizioni di principio”. Si tratta di un articolo centrale nell'economia della proposta di legge, poiché contiene tutte le norme di principio che guidano cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati, nonché operatori del diritto e interpreti, nell'attuazione e nella comprensione della legge.

L'articolo 4 è relativo ai “cittadini attivi” e alle formazioni sociali, anche informali, mediante le quali essi operano.

L'articolo 5 contiene la disciplina su “iniziativa diffusa per il governo condiviso dei beni comuni e del territorio”. In uno degli articoli più innovativi della proposta di legge da un lato si riafferma il ruolo centrale delle Pubbliche Amministrazioni nell'organizzazione della vita associata, dall'altro lato si prevede un potere di iniziativa diffusa ai fini dell'attuazione della legge e di una sempre maggiore promozione della sussidiarietà sociale. I commi 3 e 4, in particolare, introducono previsioni specifiche in merito all'assunzione di iniziative di governo condiviso da parte dei cittadini attivi, così come con riguardo all'inerzia delle Pubbliche Amministrazioni.

All'articolo 6 sono riservate le previsioni su “governo del territorio, equi rapporti sociali, proprietà assenteiste”. Si tratta di uno degli articoli più innovativi contenuti nella proposta di legge, in quanto concretizza – con riguardo alla materia delle proprietà assenteiste – la nozione giuridica di patrimonio territoriale come bene comune (v. articolo 5 proposta di legge). Da un lato si provvede, anche per il tramite dell'articolo 30, a coordinare l'assegnazione in uso di terreni incolti con le finalità di governo condiviso dei beni comuni. Dall'altro lato si estende la disciplina dell'assegnazione in uso al patrimonio edilizio in stato di abbandono, qualificando l'assegnazione come mirata “in primo luogo alla tutela del diritto all'abitazione e secondariamente alla generazione di utilità funzionali al soddisfacimento dei bisogni basilari e all'esercizio dei diritti fondamentali della persona”. Un regolamento di attuazione è previsto per regolare nel dettaglio – e nel coordinamento con il tessuto normativo in vigore – l'assegnazione in uso di edifici con finalità abitative.

Con l'articolo 7, che apre il capo II della proposta di legge, sono introdotte “disposizioni procedurali generali”. Esse ispirano la disciplina di procedura della proposta di legge e, inoltre, dettano i criteri cui si deve ispirare il regolamento di attuazione previsto dal comma 6, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 concerne “tipologie di collaborazione e relazione tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati”. Vengono in particolare dettate regole specifiche per le collaborazioni definibili “ordinarie”.

L'articolo 9 è rubricato “consultazioni pubbliche per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni”. La pubblicazione di avvisi pubblici è prevista al fine di sollecitare la presentazione di proposte di collaborazione da parte dei cittadini attivi. Viene poi regolata la valutazione preliminare delle proposte presentate e delle iniziative assunte dai cittadini attivi. I gruppi di lavoro di cui all'articolo 7 della proposta di legge sono incaricati di effettuare detta valutazione, fermo

restando che la persistenza del silenzio oltre il termine di cui al comma 5 equivale a giudizio positivo e consente ai cittadini attivi di accedere alla fase di co-progettazione.

L'articolo 10 riguarda "co-progettazione e riconoscimento della qualità comune di un bene". Nell'economia della proposta di legge la co-progettazione assume un ruolo centrale, in quanto rappresenta la sede di un confronto ispirato a principi di cooperazione, pubblicità e trasparenza, nonché volto al riconoscimento della qualità comune di un bene. Essa è attività istruttoria rispetto alla firma del patto di collaborazione (non garantita, questa, dal semplice avvio della co-progettazione). La qualità comune di un bene, così come emersa all'esito della co-progettazione, implica il riconoscimento di diritti di accesso e uso pubblico a tutti i soggetti interessati a prendersi cura del bene.

L'articolo 11 contiene le previsioni sui "patti di collaborazione". Questi sono espressamente definiti come "contratti", anche con riguardo all'articolo 1 comma 1 bis legge 7 agosto 1990, n. 241. L'articolo indica, al comma 4, i contenuti che ogni patto dovrà avere.

L'articolo 12 è relativo a "controversie sul riconoscimento della qualità comune di un bene", la cui risoluzione è demandata alla Giuria dei beni comuni di cui all'articolo 29 della proposta di legge.

L'articolo 13 disciplina "metodi di cura e gestione dei beni comuni", prevedendo regole minime per garantire la democraticità e l'effettiva inclusività del governo condiviso dei beni comuni. Al comma 3 i principi del consenso e della condivisione sono posti alla base dell'assunzione di decisioni, ferma restando la previsione di regole per la formazione di maggioranze in caso di votazioni.

L'articolo 14 è dedicato al "riparto di responsabilità e oneri". Si prevede che i cittadini attivi assumano la qualità di custodi del bene comune di cui si prendono cura, ai sensi dell'articolo 2051 codice civile. D'altra parte, il comma 3 è pensato per evitare che ai cittadini attivi siano attribuiti oneri eccessivi, con riguardo alla relazione giuridica con il bene.

L'articolo 15 descrive le conseguenze giuridiche di "attività in violazione della presente legge". Trattasi di un articolo rilevante nell'economia della proposta di legge, in quanto recepisce – anche in merito a eventuali patologie del rapporto tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati – l'idea di amministrazione collaborativa e la conseguente qualificazione del patto di collaborazione come contratto. Ne segue il richiamo alla disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto. Non meno rilevante il terzo comma, relativo ai rimedi diffusi esperibili in caso di uso privativo, escludente o dissipativo di un bene comune.

L'articolo 16 concerne "misurazione e valutazione cooperativa delle attività di governo condiviso". Diversi sono i criteri che l'articolo prevede per le attività di valutazione degli interventi dei cittadini attivi. Risultano qualificanti, in particolare, i richiami al principio di cooperazione e all'importanza di integrare gli aspetti quantitativi con elementi qualitativi.

L'articolo 17, che apre il capo 3 della proposta di legge, fa riferimento a "esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali". Tra di esse rileva il richiamo all'articolo 24 legge 11 novembre 2014, n. 164.

L'articolo 18 riguarda "materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale", che possono essere messi a disposizione dei cittadini attivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 19 è dedicato a "formazione e affiancamento di personale pubblico", consentendo che i cittadini attivi siano supportati nei loro interventi da personale pubblico.

L'articolo 20 disciplina la "attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno", fermo restando il divieto, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di erogare contributi diretti in denaro nell'ambito dei patti di collaborazione.

L'articolo 21, rubricato "autofinanziamento dei cittadini attivi", agevola l'autofinanziamento dei cittadini attivi, anche per il tramite di attività economiche accessorie, poste in essere a tale scopo e senza fine di lucro.

All'articolo 22 sono demandate le regole su "forme di riconoscimento pubblico" connesse agli interventi dei cittadini attivi.

L'articolo 23 apre il capo 4 della proposta di legge prendendo in considerazione "formazione, ruolo di scuole e università". I percorsi formativi previsti dall'articolo sono strutturati di concerto con le università presenti sul territorio regionale. Più in generale, a scuole e università è riconosciuto un

ruolo strategico ai fini della diffusione della cultura dei beni comuni e dell'amministrazione collaborativa.

L'articolo 24 regola la "comunicazione collaborativa", considerando tali forme di comunicazione con la cittadinanza uno dei principali strumenti per il radicamento della "cultura dei beni comuni".

L'articolo 25 tratta di "prevenzione dei rischi", ivi comprese le eventuali coperture assicurative.

L'articolo 26 concerne "accesso alle informazioni sul governo condiviso dei beni comuni e sulla sussidiarietà sociale". Ferme restando le previsioni normative esistenti, il comma 2 demanda a una deliberazione di Giunta regionale il raccordo tra Regione e comuni in materia di accesso alle informazioni.

L'articolo 27 istituisce, con l'obiettivo di promuovere e facilitare il confronto tra cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati, una "conferenza regionale annuale dei beni comuni e della sussidiarietà sociale".

L'articolo 28 contiene le regole in materia di "risoluzione delle controversie", le quali – pur senza negare il ruolo della giurisdizione ordinaria o amministrativa, sono ispirate al criterio della composizione cooperativa dei conflitti che possano insorgere con riguardo all'attuazione della legge.

Con l'articolo 29 viene disciplinata la "giuria dei beni comuni". Tale organo, composto da 8 cittadini e partecipato da un componente dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, è destinato ad assumere un ruolo primario. Alla giuria è infatti demandata la composizione delle controversie nascenti dall'attuazione della legge. Proprio in ragione della delicatezza della posizione della giuria, l'articolo offre una disciplina di dettaglio circa la medesima.

L'articolo 30, che apre il capo 5 della proposta di legge, appresta "disposizioni di coordinamento con la normativa vigente". Sono previste modifiche che rendano il tessuto normativo regionale in vigore coordinato e compatibile con l'innovazione sistematica costituita dalla proposta di legge.

L'articolo 31 reca una "disposizione interpretativa", a mente della quale – in coerenza con i principi di fondo della proposta di legge – "le previsioni della presente legge devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di preservare o realizzare esperienze di governo condiviso dei beni comuni".

L'articolo 32 fa riferimento a "esperienze di governo condiviso e di sussidiarietà sociale già in essere". Si tratta di un articolo centrale nell'economia della proposta di legge, in quanto tutela le esperienze di governo condiviso – formalizzate o informali – già in essere. Per queste ultime, così come per le concessioni esistenti, si facilita la più ampia transizione possibile verso il regime dei patti di collaborazione.

L'articolo 33 contiene, infine, "disposizioni finali e transitorie": queste prevedono il periodo di sperimentazione di due anni, all'esito del quale la Conferenza regionale di cui all'articolo 27 predisporrà un primo bilancio sull'attuazione della legge.